



COMUNE DI MONTECATINI TERME

SERVIZIO TECNICO

Bando di gara approvato con determinazione del dirigente del Servizio –Tecnico n.171 del 18/02/2013
Viale della Libertà n. 4 – 51016 Montecatini Terme (PT)
tel. 0572/918617 - fax 0572/918610
www.comune.montecatini-terme.pt.it

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA PRESSO VILLA FORINI LIPPI PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEL CINEMA ESTIVO

PROCEDURA APERTA

IMPORTO A BASE DI GARA:

Importo complessivo per il decennio di durata della concessione, a base d'asta, soggetto a rialzo: € 2.000,00

ENTE CONCEDENTE

Comune di Montecatini Terme, Viale Verdi n. 46 – 51016 Montecatini Terme (PT), tel: 0572/918686 fax: 0572/918610, email: llpp@comune.montecatini-terme.pt.it

PROCEDURA DI GARA

L'individuazione del Concessionario dell'area sarà effettuata mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

OGGETTO E FINALITA'

Concessione di una porzione dell'area esterna retrostante la Biblioteca Comunale Villa Forini Lippi, posta in via Lucchese n. 41/43 a Montecatini Terme. L'area concessa evidenziata nella planimetria di cui all'allegato A ha una superficie di circa 1090,00 mq ed è rappresentata al foglio 16 porzione del mapp. 178 e piccola porzione del mapp. 184 a cui si accede attraverso il Parco di Villa Forini Lippi. L'area viene concessa per l'allestimento di un cinema all'aperto e la relativa gestione con servizio di programmazione e di proiezione di opere cinematografiche e con versamento al Comune di un canone di concessione annuo come di seguito specificato.

LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Montecatini Terme.

IMPORTO CANONE DI CONCESSIONE, A BASE DI GARA, SOGGETTO A RIALZO

€ 2.000,00 (duemila euro)

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

Il canone dovuto dal Concessionario è quello offerto in rialzo rispetto a quello posto a base di gara.

DURATA DELLA CONCESSIONE

Periodo cinema: anni 10 (dal 15 giugno al 15 settembre)

CONDIZIONI DI VENDITA DEI BIGLIETTI

Il prezzo massimo dei biglietti al pubblico è fissato come segue:

euro 7,00 per il biglietto intero;

euro 5,00 per il biglietto ridotto, valevole per i bambini fino a 12 anni, i militari, gli ultrasessantacinquenni, i disabili.

TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per un periodo minimo pari a 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e comunque fino alla stipulazione del contratto.

DOCUMENTAZIONE

Questo bando, gli allegati e la documentazione relativa sono disponibili su Internet all'indirizzo www.comune.montecatini-terme.pt.it, sezione Bandi di gara e Concorsi/Bandi di gara.

Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti alla dott.ssa Antonella Trevisan (tel. 0572/918617) per gli aspetti amministrativi e al Geom. Paola Catani (tel. 0572/918611) per gli aspetti tecnici.

GARANZIE RICHIESTE

L'aggiudicatario è tenuto a prestare, al momento della sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria per un ammontare minimo pari al 10% dell'importo netto contrattuale, per l'intera durata del contratto. La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del concedente. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla scadenza del contratto.

La garanzia deve essere reintegrata entro 15 giorni naturali e consecutivi se, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

La polizza è svincolata alla scadenza del contratto, dopo che il Comune avrà accertato che l'impresa abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

ASSICURAZIONE

Rinvio al capitolato d'onori.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE

requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento della presente concessione e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei medesimi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) (nel caso di società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative o consortili per azioni od a responsabilità limitata) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione dell'Ente Concedente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Ente Concedente;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che hanno un numero di dipendenti con contratto di durata maggiore di mesi 9, computabili ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68, superiore a 35, e non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla suddetta Legge n. 68/1999 oppure che hanno un numero di dipendenti con contratto di durata maggiore di mesi 9, computabili ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 ed assunti in tutto od in parte in data successiva al 18/1/2000, in numero compreso tra 15 e 35, e non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla suddetta Legge n. 68/1999;

m) (nel caso di società) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

n) per i quali il titolare ed il direttore tecnico (se trattasi di impresa individuale), i soci ed il direttore tecnico (se trattasi di società in nome collettivo) i soci accomandatari ed il direttore tecnico (se trattasi di società in accomandita semplice), gli amministratori muniti del potere di rappresentanza (od il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci) ed il direttore tecnico (se trattasi di altro tipo di società), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, c. 1, Legge 24 novembre 1981, n. 689), in conformità a quanto risultante dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

o) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di collegamento e controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il possesso di tali condizioni deve risultare da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente.

Requisiti di ordine professionale

Sono ammesse a partecipare le Associazioni Culturali regolarmente costituite, le Imprese e le Cooperative regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competente, per il settore di attività corrispondente all'oggetto dell'affidamento, pertanto per attività di animazione culturale e di spettacolo ed, in particolare, per attività di promozione e diffusione di opere cinematografiche. Qualora si volesse esercitare il commercio di alimenti e bevande, il titolare dell'impresa, il legale rappresentante, ovvero un suo delegato, il presidente o uno dei soci, se trattasi di associazione culturale, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Inoltre, l'impresa partecipante, dovrà possedere i seguenti requisiti:

almeno cinque anni di attività professionale nell'ambito del settore di programmazione e proiezioni cinematografiche.

Gli offerenti che non dimostreranno il possesso dei requisiti minimi come sopra indicato non saranno ammessi alla gara.

I suddetti requisiti minimi e le suddette capacità di partecipazione devono essere possedute alla data di presentazione dell'offerta.

Le dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione devono essere indicati per ciascun componente del costituendo raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, e sottoscritte dai relativi legali rappresentanti o da procuratori (con presentazione, in questo caso, di copia conforme all'originale della procura speciale).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma delle valutazioni attribuite:

- a) al maggior canone di concessione offerto rispetto al canone a base di gara, fino ad un massimo di 40 punti
- b) al maggiore ribasso sul prezzo massimo dei biglietti di ingresso fissato in euro 7,00 per i biglietti interi ed in euro 5,00 per i biglietti ridotti, fino a un massimo di 40 punti che verranno assegnati nella misura di 7,5 ogni 50 centesimi di euro di riduzione offerta da applicarsi ad entrambi i tipi di biglietti;
- c) alla maggiore percentuale di film di produzione italiana o europea inseriti nel programma delle attività rispetto al 30% minimo fissato nel capitolato d'oneri, fino ad un massimo di punti 20.

VARIANTI E SUBCONCESSIONE

non sono ammesse offerte parziali, in variante, né è consentita la subconcessione, neanche parzialmente.

ALTRE INFORMAZIONI

- a. Il Comune si riserva di valutare ed ammettere anche le offerte contenenti irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive per l'esatta cognizione dell'offerta presentata;
- b. nel caso di offerte che otterranno parità di punteggio si procederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, che avverrà in seduta pubblica presso la medesima sede e giorno;
- c. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- d. è vietata la cessione, in qualsiasi forma, della concessione;
- e. il Comune potrà verificare le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti soprarichiesti. Tale verifica avverrà obbligatoriamente sul soggetto risultato aggiudicatario della concessione;
- f. Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente del Servizio Tecnico arch. Mario Damiani, tel. 0572/918665 – fax 0572/18610
– email: m.damiani@comune.montecatini-terme.pt.it

TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Termine: entro le **ore 13.00 del giorno 5/03/2013**, termine perentorio entro il quale deve avvenire la protocollazione a pena d'esclusione.

Indirizzo: Comune di Montecatini Terme, Viale Verdi, n. 46, 51016 Montecatini Terme (PT)

Modalità: secondo quanto previsto alla successiva sezione denominata "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE".

Lingua: le offerte devono essere in lingua italiana.

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Apertura delle offerte: il giorno **6/3/2013 alle ore 9,00** presso il "Servizio Tecnico", viale della Libertà n. 4, 51016 Montecatini Terme (PT), **in seduta pubblica**.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune a mezzo raccomandata dell'Ente Poste Italiane S.P.A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano.

Il recapito tempestivo dei plichi è ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono essere debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta.

Essi devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso – la seguente indicazione "**GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA PRESSO VILLA FORINI LIPPI PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEL CINEMA ESTIVO – NON APRIRE**".

I plichi devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, due buste, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

A – Documentazione: la busta riguardante la documentazione amministrativa deve contenere l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità professionale, resa dal legale rappresentante o da procuratore (con presentazione nella busta "A", in questo caso, altresì di copia conforme all'originale della procura speciale);

In caso di riunione di concorrenti le autocertificazioni devono essere rese e sottoscritte dai singoli partecipanti e poi presentate dal capogruppo in unica busta.

B - Offerta economica: la busta riguardante l'offerta economica deve contenere la dichiarazione, in competente bollo e in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore e contenente:

- l'indicazione del canone di concessione decennale offerto, superiore al canone posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere;
- l'indicazione del prezzo di ingresso offerto per i biglietti interi e ridotti in cifre e in lettere;
- l'indicazione del numero di gratuità offerto per ciascuna proiezione per i soggetti disabili e ultrasessantacinquenni.

ORGANO PER IL RICORSO

Le eventuali controversie derivanti da questa procedura di affidamento sono demandate all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, l'Ente Concedente è responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio: egli si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tale fine.

L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile di questo appalto con facoltà, solo se necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Montecatini Terme, 18/02/2013

f.to Il Dirigente del Servizio Tecnico

Arch. Mario Damiani

CAPITOLATO D'ONERI

CONCESSIONE DI AREA PRESSO VILLA FORINI LIPPI PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEL CINEMA ESTIVO

Periodo cinema: anni 10 (dal 15 giugno al 15 settembre)

importo complessivo a base d'asta, soggetto a rialzo: € 2.000,00

Art. 1

Oggetto e finalità

Concessione di una porzione dell'area esterna retrostante la Biblioteca Comunale Villa Forini Lippi, posta in via Lucchese n. 41/43 a Montecatini Terme. L'area concessa evidenziata nella planimetria di cui all'allegato A ha una superficie di circa 1090,00 mq ed è rappresentata al foglio 16 porzione del mapp. 178 e piccola porzione del mapp. 184 a cui si accede attraverso il Parco di Villa Forini Lippi. L'area viene concessa per l'allestimento di un cinema all'aperto e la relativa gestione con servizio di programmazione e di proiezione di opere cinematografiche e con versamento al Comune di un canone di concessione annuo come di seguito specificato per la realizzazione dei seguenti obiettivi :

- promuovere la diffusione della cultura cinematografica ed incentivarne la fruizione pubblica
- diffondere la cinematografia di qualità, favorendo la programmazione di opere di particolare interesse culturale
- incentivare la proiezione di film nazionali e comunitari, al fine di assicurare un'offerta equilibrata anche a tutela della cinematografia italiana

Art. 2

Durata della concessione dell'area ed inizio del servizio

La durata della concessione è fissata in anni dieci nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno con concentrazione delle minime programmazioni previste nei mesi di luglio e agosto.

La proiezione dei film non dovrà essere inferiore ai 60 giorni di programmazione.

Art. 3

Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta, annuale, è fissato in € 2.000,00 per l'intero periodo contrattuale di 10 anni, con sole offerte in aumento. L'offerta rideterminata in sede di gara dovrà essere corrisposta in favore del Comune, così come stabilito dal successivo art. 16.

Art. 4

Esecuzione del servizio rientrante nella concessione

Il servizio compreso nella suddetta concessione dovrà esplicarsi nell'organizzazione tecnica e gestionale delle sottoindicate strutture nel seguente modo:

Il cinema all'aperto dovrà essere allestito su parte dell'area esterna del Parco di Villa Forini Lippi, evidenziata nella planimetria di cui all'allegato A.

La programmazione e la proiezione di opere cinematografiche, regolarmente registrate ed iscritte al Pubblico Registro Cinematografico (P.R.C.), ai sensi del D.P.C.M. n.163/98, dovrà avvenire limitatamente al periodo 15 giugno – 15 settembre e, in ogni caso, la proiezione dei film non dovrà essere inferiore ai 60 giorni di programmazione. Il servizio dovrà essere svolto nell'arco dell'intera settimana, compresa la domenica, dalle ore 20.00 alle ore 01.00.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a contattare e a stipulare i contratti con le società di distribuzione cinematografica, a sistemare l'attrezzatura amovibile di sua proprietà necessaria alle proiezioni (schermo, macchina di proiezione con relativo impianto elettrico di alimentazione, adeguate sedie per il pubblico) regolarmente dotata di licenza di agibilità e coperta da polizza assicurativa furto/incendio. Dovrà inoltre dotarsi di WC in numero idoneo e con le caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia.

La programmazione dei film dovrà rispettare le seguenti condizioni, compatibilmente con la produzione cinematografica:

- 30% film di produzione italiana o europea
- è tassativamente vietata la programmazione di film a contenuto violento e pornografico vietati ai minori

Art. 5

Gestione del servizio

L'impresa aggiudicataria, all'avvio della programmazione cinematografica, ha l'obbligo di provvedere:

- all'assolvimento dei diritti della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) e all'adempimento degli oneri ed obblighi previsti, al fine di esercitare l'attività con regolare permesso;
- al servizio di apertura, chiusura e sorveglianza dell'area affidata così come alla pulizia di tutti i locali a servizio del cinema nonché dei servizi igienici a servizio del pubblico;
- al pagamento dell'imposta comunale TARES secondo le tariffe stabilite dal Regolamento Comunale;
- al pagamento degli oneri relativi all'installazione e consumo di energia elettrica. In ragione di ciò il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, a richiedere al gestore del servizio dell'energia elettrica l'installazione di un contatore temporaneo o nel caso in cui non venga accolta la domanda, all'installazione di un contatore omologato da allacciarsi a quello comunale impegnandosi al pagamento dei consumi e dei relativi oneri e tariffe al comune entro 2 mesi dalla fine di ogni periodo concessorio annuale. L'impianto elettrico a servizio dell'attività di cinema in qualunque caso dovrà essere indipendente da quello comunale;
- alla conservazione dell'area affidata ed alla restituzione della stessa al Comune nello stesso stato di manutenzione in cui è stata consegnata;
- ad un'adeguata pubblicità dell'iniziativa, anche mediante la stampa di opuscoli informativi nei quali dovrà essere riportata la programmazione mensile, gli orari, i costi e riduzioni;
- all'allestimento di tutto l'arredo, strutture e/o ausili relativi alla gestione ed utilizzo dell'attività cinematografica. Tutto quanto installato dovrà essere, al termine di ogni periodo rimosso liberando l'area concessa da ogni struttura, con il ripristino dello stato originario dei luoghi;
- alla presentazione ed ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta normativi e comunali necessari per tutta l'attività concessa. In particolare il concessionario si impegna ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni normative, ivi compreso il D.M. 13.01.1992 n. 184, il T.U.L.P.S eventuale autorizzazione da parte dei VVFF. Il concessionario si impegna ad acquisire le autorizzazioni, i pareri favorevoli, i permessi ed ogni e qualsiasi altro documento che si renda necessario per l'allestimento e la gestione del cinema estivo, nonché per le eventuali attività di vendita di prodotti e somministrazione di alimenti e bevande, così come previsto dalla vigente normativa. Si impegna altresì ad acquisire il parere da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Firenze Pistoia e Prato. Dovrà altresì essere in possesso delle autorizzazioni, pareri favorevoli e permessi, così come previsti dai vigenti regolamenti comunali. Il concessionario si impegna altresì a sottostare agli obblighi previsti dai Regolamenti Comunali, anche con specifico riferimento al pagamento di oneri in materia di imposte, tasse, canoni, tributi secondo la normativa vigente. In caso di scelta di effettuare il servizio al pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario dovrà provvedere ad effettuare la presentazione della Dia notifica sanitaria e della Scia amministrativa ai competenti uffici.

L'aggiudicatario non potrà, in alcun modo, manomettere lo stato dei luoghi, operare alcuna esecuzione di lavori, né cambiare la destinazione d'uso dello spazio pubblico, senza aver preventivamente informato l'Ente Concedente ed averne ottenuto regolare autorizzazione.

Inoltre è consentita la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande confezionate presso il locale adibito a punto di ristoro, opportunamente attrezzato ad opera dell'impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art.1 del D.M.683/1996, la vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente in favore degli spettatori e destinate al consumo interno all'area cinematografica. La vendita al minuto di generi alimentari e bevande è tassativamente limitata alla somministrazione di bevande (con esclusione di superalcolici), dolci, generi di pasticceria, gelateria, cereali soffiati e derivati da sfarinati. E' vietata l'attività di ristorazione.

La vendita dovrà essere effettuata durante l'intervallo alla presenza di personale addetto nei punti di ristoro.

Art. 6

Oneri a carico dell'Ente Concedente

Restano a carico del Comune:

la manutenzione straordinaria dell'area e delle sue pertinenze, la manutenzione straordinaria delle sole piante ad alto fusto.

Art. 7

Figure professionali

Il servizio dovrà essere espletato da un numero minimo di due operatori in possesso di adeguata professionalità, al fine di svolgere le attività di cui all'art. 6 e, in specifico, per i servizi di pulizia, biglietteria e

gestione del punto di ristoro. Fra le persone sopraindicate ovvero fra altre figure che l'impresa riterrà opportuno inserire in organico dovrà essere individuata la figura di un referente nei rapporti istituzionali con l'Ente Concedente.

Art. 8

Sospensione temporanea del servizio

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, interventi tecnici e di manutenzione senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 9

Sanzioni e revoca

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute in questo capitolato, il Comune ha facoltà di applicare una sanzione e, in caso di persistente inosservanza delle regole, di risolvere il contratto con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del Concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni, senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.

Nello specifico, è prevista una sanzione pecuniaria di € 200,00 giornalieri nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio entro il 1° luglio di ciascun anno;
- per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio rientrante nella concessione.

La sanzione verrà applicata previa comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'accertata contestazione dell'addebito, qualora entro cinque giorni il Concessionario non produca proprie controdeduzioni in merito al mancato rispetto delle clausole contrattuali o le stesse siano valutate negativamente da parte dell'Ente Concedente. Nel caso in cui lo stesso si riveli inadempiente per un periodo superiore a giorni dieci senza giustificato motivo, il Comune ha facoltà di ricorrere alla risoluzione immediata del contratto.

Art. 10

Rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro

Il Concessionario dovrà garantire il rispetto della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e all'assicurazione del personale, nonché delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

Il Comune si riserva il diritto di controllare periodicamente l'applicazione delle clausole contrattuali da parte del Concessionario mediante richiesta della seguente documentazione probatoria: assicurazione I.N.A.I.L., D.U.R.C.

Il Concessionario si impegna ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, presentando, all'atto della stipula del contratto, il piano operativo della sicurezza (POS).

Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del Decreto Legislativo sopra citato.

E' fatto obbligo di osservare e applicare la normativa vigente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e/o soci impiegati.

La mancata applicazione delle norme contrattuali sarà motivo di risoluzione immediata del contratto.

Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad esclusivo carico del Concessionario, salvo in ogni caso la facoltà del Comune di procedere all'applicazione delle penalità previste in questo capitolato.

Art. 11

Contratto e spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali accessorie e conseguenti, nonché i diritti di segreteria, sono a carico del Concessionario, con il quale il Comune stipulerà un contratto in forma pubblica amministrativa.

Art. 12

Subconcessione

E' vietata ogni forma di subconcessione, pena la risoluzione del contratto.

Art. 13

Polizza fideiussoria

La polizza fideiussoria per un ammontare minimo pari al 10% dell'importo netto contrattuale resterà vincolata, per tutta la durata del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le condizioni ivi previste e del risarcimento dei danni eventualmente derivati dall'inosservanza delle obbligazioni stesse, nonché delle spese in più che il Comune avesse eventualmente pagato in vigenza del contratto per inadempienza del concessionario.

Art. 14

Controversie

Le eventuali controversie, relative all'esecuzione del contratto, che dovessero insorgere tra il Comune ed il Concessionario, qualunque ne sia la natura e la causa, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Art. 15

Modalità di versamento del canone concessorio

Il Concessionario si impegna al versamento del canone concessorio per l'occupazione dell'area in favore del Comune, determinato nella quota parte annuale sulla base dell'offerta presentata in sede di gara, da versarsi con cadenza annuale entro il giorno 31 del mese di luglio, pena l'applicazione di una penale nella misura degli interessi legali per ogni giorno di ritardo maturato.

Art. 16

Responsabilità ed assicurazione

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità che dovesse eventualmente derivare, in seguito alla concessione dell'area per la gestione del servizio, per danni, furti, infortuni, incidenti o simili e atti vandalici a beni di proprietà comunale e causati a terzi ed agli operatori. La società concessionaria è unica responsabile di ogni danno che possa derivare dallo svolgimento delle proprie attività, intendendosi espressamente sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità. In ragione di ciò il concessionario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni, furti, danneggiamenti, atti vandalici a beni e/o cose di proprietà comunale e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'attività, sino alla data di scadenza della concessione.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione dell'attività deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 500.000,00; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore ad euro 5.000.000,00 ; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della stazione Appaltante autorizzati all'accesso all'area.


Art. 17

Norme generali

Per quanto non previsto e disciplinato da questo capitolato si farà riferimento alle norme del codice civile in materia contrattuale, alla legislazione vigente sulle concessioni analoghe a quella sopra specificata, alle norme contrattuali o regolamentari vigenti in materia.

PLANIMETRIA dell'area concessa

Parco Villa Forini - Lippi



8.30

6.10

6.05

BIBLIOTECA COMUNALE
VILLA FORINI LIPPI

MQ. 1090,00

20.80

51.60

ILLUMINAZ
PUBBLICA

AREA SCOLASTICA

AREA SCOLASTICA



PLANIMETRIA GENERALE scala 1:1000

